

**BILANCIO** 

## Il concetto di stagionalità ai fini della compartecipazione agraria di Luigi Scappini



Per effetto del **riordino** dei **contratti agrari**, attuato tramite la **L. 203/1982**, il legislatore ha attratto nel perimetro di detta norma, **tutti** i **contratti** aventi a oggetti i **terreni** concessi per **usi agricoli**; tuttavia, in un contesto di libera contrattazione tra le parti, ha ammesso la **possibilità di derogare alle regole ivi previste**, come stabilito all'<u>articolo 45, L. 203/1982</u>.

In tal caso, a tutela delle parti, è previsto l'obbligo di farsi assistere dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, cui è assegnato il ruolo di garanti.

A ben vedere, vi **sono alcuni contratti che**, pur avendo a oggetto il terreno, **non rientrano**, per espressa previsione normativa, nel **perimetro** applicativo della L. 203/1982; in particolare, ai sensi dell'<u>articolo 56, L. 203/1982</u>, **sono esclusi**:

- i contratti di compartecipazione limitata a singole colture a carattere stagionale;
- le concessioni per le coltivazioni intercalari;
- le **vendite** di **erba in piedi** aventi una **durata inferiore** all'**anno** nel caso in cui i relativi terreni non siano destinati al pascolo permanente ma a rotazione agraria.

La **compartecipazione agraria** rappresenta sicuramente una delle forme di "gestione congiunta" di un fondo maggiormente sviluppate in agricoltura.

Essa consiste in un **contratto** con cui **due soggetti** si accordano per svolgere insieme una **coltivazione**, che deve rispettare i seguenti requisiti: deve avere a oggetto **singole colture aventi il carattere della stagionalità**.

Qualche difficoltà si ha nel definire compiutamente il **concetto** di **stagionalità** che deve essere **oggettiva** e non in ragione della soggettività estimativa delle parti.

Le **problematiche** derivano dalla circostanza che lo stesso **diritto agrario non individua** espressamente le **colture stagionali**, limitandosi a **distinguere** tra **annuali** e **pluriennali**.



Dando per scontato che le produzioni aventi cicli produttivi pluriennali, ad esempio la vigna o l'uliveto, di principio non potranno mai essere oggetto di un contratto di compartecipazione agraria, bisogna comprendere se tutti i cicli produttivi annuali rientrino nel perimetro della stagionalità o meno.

Per poter **individuare** quali siano le colture a ciclo annuale che possono essere considerate stagionali si deve **aver riguardo** alla **ratio** che devono avere le stesse, ovvero quella di essere **praticata** nell'**intervallo tra due colture principali**, da qui la definizione di "colture secondarie" o "colture da rinnovo".

La **stagionalità non esclude** la **ripetitività**, in altri termini, è possibile prevedere, in sede di stipula del contratto di compartecipazione stagionale, che **lo stesso si rinnovi tacitamente**, salvo disdetta da comunicarsi alla parte entro un termine stabilito, senza che ciò possa travolgere la **natura stagionale del contratto stesso**.

**Attenzione** che la **compartecipazione** stagionale **non** si deve **confondere** con il contratto **intercalare**, altra fattispecie di coltura che si caratterizza anch'essa per lo svolgersi nell'intervallo temporale tra **due colture principali**, ma che non prevede l'esercizio congiunto.

Infatti, caratteristica della compartecipazione stagionale è che il rischio imprenditoriale relativo all'attività svolta in comune è condiviso tra entrambi i soggetti; e tale rischio deve essere ben codificato nel contratto, non essendo possibile, ad esempio, prevedere una produzione minima in capo a uno dei due soggetti.

Per quanto concerne i **costi sostenuti**, le parti hanno **piena libertà** nell'individuare le modalità di addebito tra di esse, fermo restando che compete al concedente, oltre che il "conferimento" del terreno, anche la **realizzazione delle operazioni preliminari alla coltivazione, quali l'aratura e la concimazione**. Di contro, il compartecipante sarà **inciso delle spese inerenti** (sementi, concimi, prodotti fitosanitari), nonché dell'esecuzione dei **lavori colturali necessari**.

**Libertà di pattuizione** è concessa **anche** per quanto riguarda le **metodologie** di ripartizione del **prodotto** che, come anticipato, non deve escludere il rischio imprenditoriale in capo ai soggetti tramite, ad esempio, il riconoscimento in capo a uno dei **contraenti di un quantitativo minimo di prodotto garantito**.

Da un punto di vista **fiscale**, si applica la **deroga** prevista dall'<u>articolo 33, comma 2, Tuir</u>, ai sensi del quale "Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.".

In questo caso, è compito del possessore del terreno (o dell'affittuario) allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto.

In caso contrario, mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della



ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.